



Comune di San Stino di Livenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze del Sindaco.

Art. 2 – APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e/o ordinanze del Sindaco rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della Legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 3 – PAGAMENTO IN VIA BREVE

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 4 – APPROVAZIONE LIMITI MINIMI E MASSIMI

1. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione e/o revisione dei regolamenti comunali, potrà fissare, anche per gruppi di articoli, nel minimo e nel massimo, nuovi e diversi importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti stessi.

Art. 4 bis PAGAMENTO RATEALE

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al responsabile competente il pagamento rateale della sanzione.

Art. 5 – APPLICAZIONE DISCIPLINA

1. Alle violazioni alle disposizioni dei regolamenti stessi e/o ordinanze del Sindaco, si applica la disciplina sanzionatoria contenuta nella Legge 24.11.1981, n. 689 e norme attuative.

Art. 5 bis - RECIDIVA

1. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria, oblata ovvero determinata secondo le modalità previste all'art.4, potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.
2. La maggiorazione della sanzione per recidiva può essere disposta esclusivamente con ordinanza – ingiunzione.
3. Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione gli Uffici competenti predispongono appositi schedari dei trasgressori e ne curano l'aggiornamento.
4. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione nell'arco di tre anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. La recidiva si applica anche quando siano commesse più violazioni a disposizioni diverse, accertate con uno stesso provvedimento definitivo, che abbiano sostanzialmente la stessa natura e presentino caratteri omogenei.

Art. 6 – UFFICIO COMPETENTE

1. E' individuato l'Ufficio di Polizia Municipale competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 a seguito di accertamento di violazione alle norme di legge statale e regionale per le quali sia prevista una sanzione amministrativa di competenza comunale, nonché ai regolamenti e/o ordinanze del Sindaco, ad eccezione delle sanzioni di natura edilizia la cui competenza è esclusiva del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, come previsto dall'art. 107 –comma 3. lett. g) del t.u. 267/2000.

Art.7 – PROVENTI

1. Spettano al Comune i proventi dalla applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti Comunali e/o Ordinanze del Sindaco.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti e/o ordinanze del Sindaco del Comune di S. Stino di Livenza sino a eventuale norma contraria.